

SCHEMA DI CONVENZIONE CON FIRMA DIGITALE

Per il finanziamento di “Contratti di formazione specialistica aggiuntivi per la frequenza della Scuole di specializzazione in discipline mediche dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro” (D.G.R. n. 191 del 28 maggio 2018)

TRA

La Regione Calabria, CF 02205340793, in persona del Dirigente _____, nato a domiciliato per la carica di dirigente _____, del Dipartimento Presidenza, presso la sede della Regione Calabria, Cittadella Regionale- loc.tà Germaneto-Catanzaro

E

L’Università _____ con _____ CF _____, nella persona del Magnifico Rettore....., nato a _____ il _____, legale rappresentante dell’ente, ivi domiciliato per la carica

PREMESSO CHE

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 191 del 28 maggio 2018, è stato autorizzato il finanziamento di massimo dieci contratti aggiuntivi regionali di formazione specialistica per l’anno accademico 2017/2018;
- la Regione Calabria intende garantire il finanziamento necessario al perseguimento del comune obiettivo di coprire, quanto più possibile, il fabbisogno formativo di medici specialisti della Regione e fornire, dunque al MIUR il relativo riscontro;
- sono state espletate le procedure del concorso nazionale del MIUR e che l’Ateneo ha comunicato la graduatoria degli assegnatari e la sussistenza dei requisiti;
- l’Ateneo ha comunicato da graduatoria l’attribuzione di otto contratti anziché dieci di cui al decreto di approvazione della presente convenzione;
- con DDS _____ si è provveduto alla presa d’atto dell’assegnazione dei contratti, all’impegno di spesa e all’approvazione della presente convenzione da stipulare con l’Ateneo;

VISTI

- il Decreto del MIUR n. 270 del 22/10/2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con DMIUR n. 509 del 3/11/1999”;
- il Decreto del MIUR del 16 marzo 2007 con il quale sono state definite ai sensi del predetto decreto n.270/2004, le classi dei corsi delle lauree magistrali;
- la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 recante “Norme in materia di organizzazione delle Università di personale accademico e reclutamento nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
- il D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/63/CE e 99/46 che modificano la direttiva 93/16/CE”, disciplina, tra l’altro, la formazione specialistica dei medici;
- la legge 244 del 24 dicembre 2007, art. 2 comma 433, come modificato dalla legge n.169/2008 che disciplina le modalità di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia di cui al d. lgs. n. 368/1999;
- l’art. 5 del DM 20 aprile 2015, n. 48 recante il “Regolamento concernente le modalità di ammissione dei medici alle scuole di Specializzazione in medicina, ai sensi dell’art. 36, comma 1, del D. Lgs. N. 368/1999” che prevede che “Le Università sedi di scuole possono attivare, in aggiunta ai contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali, ulteriori contratti di pari importo e durata con risorse derivanti da donazioni o finanziamenti di Enti Pubblici o privati, nel rispetto del numero complessivo di posti per i quali sono accreditate le Scuole e il fabbisogno a livello nazionale. I

contratti sono attivati purchè i finanziamenti siano comunicati al Ministero prima della pubblicazione del bando per il relativo anno accademico”;

- la DGR N. 320 del 25/07/2017 di presa d'atto della Delibera CIPE n. 7/2017 di approvazione del Programma di azione e coesione 2014-2020;
- DGR 109/2018 avente ad oggetto “Piano di Azione e Coesione (PAC)2014/2020 Obiettivo specifico 10.5-Progetto Strategico regionale “CalabriaAltaformazione”-Programmazione interventi a beneficio degli Atenei calabresi;
- la DGR n. 191 del 28 maggio 2018 avente ad oggetto “PAC 2014/2020-Contratti di formazione specialistica aggiuntivi per la frequenza delle scuole di specializzazione in discipline mediche dell’Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro a.a. 2017/2018
- l’art. 37 del D. lgs. n.368/99 afferente i contratti di specializzazione medica, in particolare il comma 3 che prevede l’obbligo di sottoscrizione dei contratti aggiuntivi da parte della Regione “*nel cui territorio dove hanno sede le aziende sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa della scuola di specializzazione*”;
- il DPCM del 06/07/2007 relativo alla Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici;

VISTI

- Il Codice Civile, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 e ss.mm.ii.;
- Il D.lgs n.196/03 e s.m.i. - Codice in materia di protezione dei dati personali;
- Il D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- D. Lgs. N. 82/2005 ss.mm.ii. “Codice dell’Amministrazione digitale”.

CONSIDERATO CHE

l’intervento, oggetto della presente convenzione, mira a finanziare contratti aggiuntivi finalizzati a soddisfare specifiche esigenze formative del proprio territorio

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Oggetto della convenzione)

Costituisce oggetto della presente convenzione il finanziamento di “Contratti di formazione specialistica aggiuntivi per la frequenza della Scuole di specializzazione in discipline mediche dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro”;

ART. 2

(Caratteristiche delle attività previste)

- La presente convenzione prevede il trasferimento di fondi in favore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, per il finanziamento del trattamento annuo omnicomprendivo dei medici in formazione presso le scuole di specializzazione e per la corrispondente durata legale dei corsi di studio per come approvati con DDS n... del.....;

ART. 3

(Obblighi dell’Università)

L’Università assume l’impegno di realizzare le attività oggetto di finanziamento ed in particolare si obbliga a :

- attuare l’intervento nel rispetto delle norme nazionali e regionali per gli interventi cofinanziati dal PAC;
- rispettare nell’esecuzione degli interventi le disposizioni nazionali e regionali richiamate in premessa;

- mantenere un costante rapporto con il Dipartimento 2 “Presidenza” della Regione Calabria, ed in particolare con il Settore 4 “Alta formazione e Università” dello stesso dipartimento, che fornirà le necessarie indicazioni per il corretto svolgimento delle attività;
- assicurare l'utilizzazione di un sistema contabile distinto o di una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti contemplati dall'intervento, in modo da poter desumere in qualunque momento la precisa situazione contabile dell'intervento stesso e le disponibilità relative ad ogni singola voce di costo;
- assicurare la conservazione agli atti dell'Università di tutta la documentazione relativa all'intervento per tutta la durata del Piano Azione e Coesione 2014-2020;
- dare adeguata informazione e comunicazione in ordine al cofinanziamento con le risorse PAC;
- fornire tutta la documentazione giustificativa della spesa utilizzando lo schema di rendicontazione in formato elettronico opportunamente predisposto dagli Uffici del Settore Alta Formazione e Università;
- stipulare i contratti con i beneficiari e con il Dipartimento Salute della Regione Calabria;
- garantire che nei contratti vi sia l'apposizione dei loghi della Regione Calabria e della Repubblica Italiana;

La spesa dovrà essere sostenuta nel rispetto delle norme vigenti del PAC e sarà ammissibile quella effettuata a partire dalla pubblicazione della graduatoria dei beneficiari da parte del MIUR/Ateneo;

ART. 4

(Durata)

La presente convenzione ha validità fino al 31/12/2023, salvo proroga concordata tra le parti in forma scritta e comunque non oltre il termine massimo previsto per la durata legale dei corsi di studi afferenti le scuole di specializzazione di che trattasi. Si applicano le norme a tutela della maternità di cui al D. Lgs. n.151/2001. La convenzione s'intende comunque risolta al completamento delle attività di cui ai precedenti articoli.

ART. 5

(Finanziamento e modalità di pagamento)

La Regione si impegna a finanziare numero otto contratti e si impegna, altresì, ai sensi della DGR n. 109/2018, ad erogare all'Università Magna Graecia un importo massimo di € 1.280.000,00 di cui una parte a garanzia di eventuali periodi di maternità ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001.

L'erogazione del contributo da parte della Regione avviene secondo le seguenti modalità:

- anticipazione del 50% dell'importo complessivo stanziato per l'intervento, entro sessanta giorni dalla data di stipula della presente convenzione;
- un'ulteriore erogazione di massimo il 30% sulla base della rendicontazione di almeno il 60% dell'anticipazione precedente.
- erogazione del saldo in seguito alla verifica della rendicontazione finale dell'ultima annualità del corso di studi.

Si precisa che trattandosi di un unico intervento la rendicontazione dovrà avvenire per annualità e contemporaneamente a tutti i corsi di specializzazione.

ART. 6

(Rendicontazione e Spese Ammissibili)

La rendicontazione delle spese, deve comprendere:

- copia del contratto di ogni singolo beneficiario;
- copia del libretto personale di formazione fornito dall'Università ad ogni singolo contrattista con le

attestazioni relative all'annualità rendicontata prevista dal corso legale di studi;

-l'attestazione del Rettore per ogni passaggio all'anno successivo di corso;

-i mandati di pagamento per ogni annualità rendicontata secondo il format fornito dalla Regione Calabria;

-l'attestazione finale a completamento del corso legale;

- eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria dagli uffici regionali.

La rendicontazione finale dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla conclusione di tutte le attività dei contratti di riferimento.

Al fine di garantire una gestione efficiente dell'intervento è indispensabile che l'Ateneo provveda tempestivamente al pagamento di tutti gli impegni assunti, anche con anticipazioni di cassa.

La Regione Calabria può ridurre il contributo deliberato qualora si verificano delle difformità tra le spese effettivamente sostenute e quelle previste.

L'Ateneo si impegna a restituire, alla Regione Calabria, le somme da questa anticipate e non rendicontate. In particolare l'obbligo di restituzione sussiste nel caso di risoluzione anticipata dei corsi di studi per causa imputabile all'Ateneo e/o contrattista. La restituzione è esclusa quando la risoluzione anticipata del contratto è stata dovuta per caso fortuito o forza maggiore ai sensi del Codice Civile.

ART. 7

(Monitoraggio e controllo)

Al fine di monitorare l'efficacia delle azioni condotte, la Regione Calabria intende acquisire tutte le informazioni utili per valutare la qualità complessiva dell'intervento.

Per quanto riguarda gli obblighi di monitoraggio delle azioni, l'ateneo dovrà trasmettere:

- report annuale di monitoraggio fisico con espressa segnalazione di revoche, rinunce e altre forme di interruzioni del percorso formativo;
- un report annuale di rendicontazione finanziaria e una rendicontazione al termine del percorso formativo relativa al totale delle spese sostenute.

L'invio delle informazioni costituisce ad ogni effetto obbligazione del soggetto beneficiario delle attività finanziate per come già previsto all'art. 3 della presente convenzione.

La Regione Calabria si riserva la possibilità, nelle more di realizzazione dell'intervento, di effettuare controlli diretti in loco.

ART. 8

INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

Il Beneficiario ha l'obbligo di adempiere gli obblighi in materia di informazione e pubblicità che riguardano, in particolare:

- a. informazione al pubblico in merito al finanziamento ottenuto nell'ambito delle risorse del Piano di azione e coesione 2014/2020 e dalle Delibere della Giunta della Regione Calabria n. 109 e 191 del 2018;
- b. rispetto dei termini relativi alla visibilità e all'immagine del progetto di cui alla presente convenzione.
- c. apposizione dei loghi della Regione Calabria e della Repubblica italiana sui contratti stipulati con i dottori specializzandi.

La Regione è autorizzata a pubblicare in qualsiasi forma e con qualunque mezzo (incluso internet) le seguenti informazioni relative al Progetto:

- il nome del Beneficiario;
- la descrizione dell'operazione;
- il costo totale, il contributo concesso e la percentuale dei costi ammissibili totali;
- la localizzazione geografica dell'operazione;
- l'estratto della relazione sullo stato di avanzamento/finale;

- ulteriori informazioni concordate con il Beneficiario.

La Regione è autorizzata a utilizzare i risultati del Progetto, al fine di garantirne diffusa pubblicità e renderli disponibili al pubblico.

ART. 9

(Norme Applicabili e Tutela della privacy)

Per quanto non previsto espressamente dalla presente convenzione, sarà applicabile tutta la legislazione regionale, nazionale vigente in materia. I dati personali forniti all'Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente intervento e per scopi istituzionali in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Qualora la Regione Calabria debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

ART. 10

(Soluzione delle controversie)

Le parti si impegnano a definire preliminarmente qualsiasi controversia dovesse insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione della presente convenzione in via stragiudiziale. In ogni caso stabiliscono che, per le eventuali fasi giudiziali, la competenza esclusiva è quella del Foro di Catanzaro.

ART. 11

(Registrazione e bollo)

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ed è esente da bollo, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

ART. 12

(Esclusione di responsabilità)

La Regione non assumerà alcun onere finanziario aggiuntivo a quello stabilito nella presente convenzione all'art. 5.

ART. 13

(Clausola risolutiva espressa)

I termini, le condizioni e le modalità di attuazione stabilite nella presente convenzione sono a tutti gli effetti perentori ed essenziali con conseguente risoluzione di diritto della convenzione in caso di inadempienza.

In deroga, la Regione, nel caso in cui il mancato rispetto dei termini e delle modalità di attuazione non pregiudichi a proprio giudizio il conseguimento degli obiettivi della convenzione stessa, potrà non avvalersi della suddetta facoltà di risoluzione della convenzione.

ART. 14

(Rinvio normativa)

Per quanto non previsto nella presente convenzione, le parti fanno espresso riferimento alla legislazione nazionale e regionale in materia, se ed in quanto applicabile.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis (così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221/2012) della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Per la Regione Calabria

Per l'Università